TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 14

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif

Commutazione delle ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4.

Il Ministro della marina ha facolta', in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo 12 mesi di servizio.

Questi militari non seguono il corso ordinario di cui all'art. 12 e non possono, in alcun caso, aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria.

La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4 non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-14-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-5-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it